

CIRCOLARE N. 25 DEL 06.07.2026

RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI: REGOLE FISCALI, LIMITI E TRACCIABILITÀ

Distinzione dei regimi reddituali, trattamento delle trasferte, limiti di deducibilità e obblighi di tracciabilità.

I rimborsi spese agli amministratori rappresentano una delle aree in cui il corretto inquadramento fiscale richiede particolare attenzione, perché il trattamento tributario dipende sia dalla qualificazione del reddito sia dalla tipologia di spesa sostenuta. In primo luogo, occorre **stabilire la natura fiscale del compenso percepito dall'amministratore**. La regola generale prevede che i compensi costituiscano reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 e ss. del Tuir. L'eccezione riguarda gli amministratori che svolgono l'incarico nell'ambito della propria attività professionale abituale: in tal caso il compenso rientra nel reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir.

Questa distinzione incide direttamente sul trattamento dei rimborsi. Gli amministratori inquadrati come parasubordinati applicano l'art. 51, c. 5 del Tuir, che prevede la non imponibilità dei rimborsi documentati per trasferte fuori Comune e la deducibilità per la società entro i limiti dell'art. 95, c. 3 del Tuir. Gli amministratori professionisti, invece, applicano le regole dei professionisti.

La norma distingue inoltre le **spese sostenute all'interno del Comune**, che concorrono ordinariamente al reddito dell'amministratore (inclusi i rimborsi chilometrici), dalle spese sostenute fuori Comune, che possono beneficiare del regime agevolato. Restano sempre imponibili i costi relativi al tragitto casa lavoro, mentre sono esclusi dalla tassazione i titoli di viaggio documentati relativi a mezzi pubblici di linea.

Per le trasferte fuori Comune, il sistema dell'art. 51, c. 5, consente rimborsi forfettari, analitici o misti. Nel caso dei rimborsi analitici, i costi che non costituiscono reddito per l'amministratore non seguono il principio di cassa e sono deducibili per la società secondo il principio di competenza. L'art. 95, c. 3 del Tuir stabilisce i **limiti giornalieri di deducibilità**: 180,76 euro per le trasferte in Italia e 258,23 euro per quelle all'estero. Tali importi riguardano solo vitto e alloggio. Restano esclusi dal conteggio i biglietti ferroviari, aerei e altri mezzi di linea, che sono integralmente deducibili, e le indennità chilometriche, che seguono una disciplina autonoma basata sulle tariffe ACI. Le altre spese documentate a piè di lista non sono soggette a limiti specifici. Inoltre, non assume rilievo chi sostiene materialmente il costo: se l'hotel o il ristorante sono pagati direttamente dalla società, l'importo rileva comunque ai fini del limite giornaliero.

Dal 2025, il quadro si è arricchito con **l'introduzione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti** per alcune spese sostenute nel territorio dello Stato. La L. 207/2024 integrata con il D.L. 84/2025 ha inserito nell'art. 110, cc. 5-bis e 5-ter del Tuir l'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per le spese di vitto e alloggio e per le spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, individuati dall'art. 1 L. 21/1992 (taxi e NCC). La circolare 22.12.2025, n. 15/E ha confermato che restano escluse dall'obbligo le indennità chilometriche e i titoli di trasporto di linea, che continuano a seguire il proprio regime ordinario, indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Rimane, infine, il **profilo dell'inerenza e della congruità economica**. La risoluzione n. 113/E/2012 ha chiarito che compensi e costi possono essere contestati quando risultano sproporzionati, privi di giustificazione economica o funzionali a finalità estranee all'attività d'impresa. Diventa quindi essenziale che la società sia in grado di dimostrare la connessione tra trasferta, attività svolta e interesse aziendale, attraverso delibere, documentazione analitica, pagamenti coerenti e un sistema di tracciabilità adeguato.